



## Comune di Cagliari

Ordinanza n. 51.....

**OGGETTO:** Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello Stadio S. ELIA in occasione delle partite di calcio disputate a Cagliari, presso lo Stadio S. Elia, previste dal calendario del Campionato di serie B (stagione 12015-2016) dal calendario della oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dal medesimo calendario valido nelle due ore antecedenti l'inizio delle partite e per le successive due ore dal termine delle stesse

### IL SINDACO

**PREMESSO** che la squadra di calcio cittadina "Cagliari Calcio" è iscritta alla categoria del campionato di calcio di serie B per la stagione 2015-2016;

**CONSIDERATO** che, in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "S. Elia", è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;

**VALUTATA** la necessità di adottare opportune misure per la sicurezza e la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive, atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, scongiurando il verificarsi di possibili episodi di violenza e disordine durante gli incontri calcistici che si svolgeranno all'interno dello Stadio S'Elia, mediante l'adozione di apposito provvedimento sindacale, ai sensi dell'art 54 del TUEL, che disponga il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande non alcoliche contenute in lattine e bottiglie di vetro nelle aree in prossimità del citato impianto;

**RITENUTA**, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito anche dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'abbandono di contenitori di vetro o di lattine può favorire il loro utilizzo come oggetti contundenti o strumenti di offesa, in occasione di litigi, diverbi o disordini che potrebbero insorgere durante, prima e dopo le partite di calcio;

**FERMO RESTANDO** il divieto di introdurre all'interno del citato impianto bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi corpo contundente atto a recare offesa, come previsto nel "Regolamento interno d'uso dello Stadio";

**RITENUTO** necessario, per le ragioni e i motivi sopra esposti, disporre, in occasione delle partite di calcio disputate a Cagliari previste dal calendario del Campionato di serie B (stagione 2015- 2016), dal calendario della Coppa Italia oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dal medesimo calendario il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone;

**RAVVISATA** la necessità di estendere il divieto in oggetto agli operatori commerciali e a tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle seguenti vie:

- Via Pessagno, da Ponte Colombo a Ponte Vittorio
- Viale San Bartolomeo da Ponte Vittorio a Circonvallazione Sud
- Circonvallazione Sud da Viale San Bartolomeo a Ponte Colombo e nel territorio da esse circoscritto;

**VISTI:**

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico degli Enti locali", come modificato dall'art. 6 del D.L.23 maggio 2008, n. 92, convertito in L.24 luglio 2008, n. 125;
  - il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
  - la Legge 4 aprile 2007, n. 41, recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";
  - la determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- **DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

in occasione delle partite di calcio disputate a Cagliari, presso lo Stadio S. Elia, previste dal calendario del Campionato di serie (stagione 2015- 2016), dal calendario della Coppa Italia oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dal medesimo calendario, è assolutamente vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine.

Il divieto di vendita per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree sotto indicate in prossimità dello Stadio S. Elia:

- Via Pessagno da Ponte Colombo a Ponte Vittorio;
- Viale San Bartolomeo da Ponte Vittorio a Circonvallazione Sud;
- Circonvallazione Sud da Viale San Bartolomeo a Ponte Colombo e nel territorio da esse circoscritto.

Il suddetto divieto sarà operante nelle due ore precedenti l'orario di inizio della partita di calcio e si protrarrà sino al termine delle due ore successive alla conclusione di ciascun incontro di calcio.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da euro 25.00 a euro 500.00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n 689, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure di competenza delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza.



La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, alla vigilanza sull'attuazione della presente ordinanza

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;
- sia comunicata – compatibilmente con il periodo di chiusura estiva delle attività – a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nelle vie e aree sopra indicate, fermo restando che la procedura di comunicazione nei confronti dei singoli esercenti presso le aree indicate ha mero valore informativo, ai fini della conoscenza dell'atto;
- sia comunicata:
  - al sig. Prefetto di Cagliari;
  - alla Questura di Cagliari;
  - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari;
  - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari;
  - al Comando Polizia Municipale del Comune.

AVVISA CHE

avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Cagliari entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E', altresì, ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Cagliari, 19 AGO. 2015

**Il Sindaco**  
**(Massimo Zedda)**

